

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA

N. 334

**ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 ottobre 2025)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D 161/25

Roma, 21/10/2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 18 aprile 2025, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione.

Cordialmente,

Sen. Luca Cimani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica (di seguito, “dPR”) reca modifiche all’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’istruzione e del merito, disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante il *“Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione”*, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.

Va preliminarmente evidenziato, dal punto di vista procedurale, che le modifiche apportate sono adottate con decreto del Presidente della Repubblica, quale strumento normativo ordinario a tal fine previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in combinato disposto con l’articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Dal punto di vista redazionale, è stata adottata la tecnica della novellazione, al fine di garantire e rendere maggiormente chiare e intelligibili le modifiche apportate dal presente dPR. Tale scelta tiene conto dell’orientamento prevalente espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, la quale, in più occasioni, ha ribadito di prediligere l’utilizzo della tecnica della novellazione in quanto, da un lato, rappresenta la modalità raccomandata dalle vigenti *«Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi»* - risultanti dalle circolari congiunte dei Presidenti del Senato e della Camera, nonché dalla circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001 - e, dall’altro, favorisce una più agevole conoscibilità del nuovo regolamento nella sua interezza (*CdS – Sez. Cons. Atti Norm., par. n. 1374/2020, n. 1497/2020, n. 1674/2020*). La tecnica della novellazione garantisce, infatti, una maggiore uniformità, chiarezza e coerenza tra il testo previgente e quello novellato, nello specifico allorquando le modifiche da apportare siano puntuali, precise e non frammentarie. Si tratta, dunque, di una scelta redazionale volta a consentire l’interpretazione del provvedimento in termini di chiarezza e univocità.

Nel merito, si evidenzia che, con le modificazioni apportate al dpcm n. 167 del 2020, sono recepite alcune “novità” organizzative già introdotte da precedenti disposizioni di rango primario, al fine di allineare alle stesse il decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero. In particolare, si precisa che, presso l’Ufficio di gabinetto del Ministro, è incardinata la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, istituita con la legge 8 agosto 2024, n. 121, e che all’Ufficio di gabinetto è assegnata la posizione di livello dirigenziale generale già istituita ai sensi dell’art. 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.

Inoltre, le modifiche apportate al dpcm n. 167 del 2020 sono volte ad allineare i requisiti soggettivi dei vice Capi di gabinetto e vice Capi Ufficio legislativo a quelli previsti per le

medesime figure dai regolamenti che disciplinano gli uffici di diretta collaborazione di altri dicasteri, come, in particolare, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, come modificato dal dpcm 6 aprile 2023, n. 89.

Tanto premesso, si illustra nel dettaglio il contenuto del presente schema di dPR, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 reca le modifiche al dpcm n. 167 del 2020.

In particolare, la lett. a) modifica l'articolo 3 del dpcm, sostituendo il secondo periodo del comma 3, precisando che i vice Capi di gabinetto possano essere scelti, nell'ambito dei soggetti e del contingente di cui all'articolo 9 (i.e., il contingente assegnato agli Uffici di diretta collaborazione) anche fra personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

La lett. b) sostituisce il comma 3 dell'articolo 5 del dpcm, specificando che i vice Capi dell'Ufficio legislativo sono nominati - dal capo di Gabinetto, su proposta del capo dell'Ufficio legislativo - fra soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonché della produzione normativa.

Come già detto, per effetto delle novelle illustrate, i requisiti soggettivi richiesti per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Capo di gabinetto e del Capo dell'Ufficio legislativo sono uniformati a quelli previsti dai regolamenti che disciplinano gli Uffici di diretta collaborazione di altri dicasteri.

La lett. c) recepisce quanto disposto dall'articolo 1, comma 942, della legge n. 178 del 2020, che ha incrementato la dotazione organica dell'allora Ministero dell'istruzione (oggi Ministero dell'istruzione e del merito) di tre posizioni dirigenziali di livello non generale.

La lett. d) inserisce all'articolo 9 del dpcm il comma 2-bis, per allineare la struttura organizzativa del Ministero a quanto previsto dall'articolo 64, comma 6-sexies, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, precisando che la posizione di livello dirigenziale ivi istituita è assegnata all'Ufficio di gabinetto del Ministero.

La lett. e) inserisce nel dpcm il nuovo articolo 9-bis per adeguare la struttura organizzativa del Ministero alla previsione di cui all'articolo 2 della detta legge n. 121 del 2024, che ha istituito la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale. A tal riguardo, il comma 1 dell'articolo 9-bis prevede che la Struttura tecnica è incardinata presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro. Il comma 2 dell'articolo 9-bis precisa che alla Struttura tecnica è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, cui è assegnato il contingente di personale previsto dal comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 121 del 2024, e precisa che la posizione dirigenziale e il contingente assegnato alla Struttura tecnica non sono ricompresi nel contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 9, comma 1, del dpcm n. 167 del 2020. Gli Uffici del Ministero di cui la Struttura tecnica si può avvalere sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

La lett. f) uniforma la disciplina della determinazione dell’emolumento spettante al Presidente dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), prevista dall’articolo 11, comma 4, a quella dei componenti dell’OIV di cui al comma 3, rimessa a un decreto dell’allora Ministro dell’istruzione (oggi Ministro dell’istruzione e del merito), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’**articolo 2** reca le “*Disposizioni transitorie e finali*” del dPR.

In particolare, il comma 1 prevede che, in sede di prima applicazione, l’incarico dirigenziale di livello generale già conferito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al coordinatore della Struttura tecnica in parola prosegue sino alla scadenza prevista nel provvedimento di nomina. Ciò al fine di garantire la continuità della piena operatività dell’incarico medesimo.

Il comma 2 reca, infine, la clausola di neutralità finanziaria, in forza della quale l’attuazione del dPR non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione tecnica

Il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica (di seguito, "dPR") reca modifiche all'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante il "*Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione*", che è stato adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si precisa che tali modificazioni sono apportate con dPR quale strumento normativo ordinario a tal fine previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in combinato disposto con l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Nel merito, si evidenzia che il dPR è volto a recepire, nel dpcm n. 167 del 2020, le modifiche organizzative già introdotte da precedenti disposizioni di rango primario, alle quali viene, in tal modo, allineato il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero. In particolare, viene incardinata, presso gli Uffici di diretta collaborazione, la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, istituita con la legge 8 agosto 2024, n. 121, ed assegnata, all'Ufficio di gabinetto, la posizione di livello dirigenziale generale istituita dall'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108. Inoltre, le modifiche apportate al dpcm n. 167 del 2020 sono volte ad allineare i requisiti soggettivi dei vice Capi di gabinetto e vice Capi Ufficio legislativo del Ministero con quelli previsti per le medesime figure dai regolamenti che disciplinano gli Uffici di diretta collaborazione di altri dicasteri, quale, ad esempio, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, come modificato dal dpcm 6 aprile 2023, n. 89.

Nel dettaglio, **l'articolo 1** del dPR reca le seguenti modifiche al dpcm n. 167 del 2020.

Le lettere a) e b) indicano i requisiti soggettivi dei vice Capi di gabinetto e dei vice Capi Ufficio legislativo in linea, come già detto, con quelli richiesti per le medesime figure dai regolamenti che disciplinano gli Uffici di diretta collaborazione di altri dicasteri.

Le lettere c), d) e e) allineano l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito a quanto già previsto da disposizioni di rango primario, e, in particolare, la lett. c) si limita a recepire quanto disposto dall'articolo 1, comma 942, della legge n. 178 del 2020, che ha incrementato la dotazione organica dell'allora Ministero dell'istruzione (oggi Ministero dell'istruzione e del merito) di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, come già indicato dalla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2024. La lett. d) incardina presso l'Ufficio di gabinetto la posizione di livello dirigenziale generale di cui all'art. 64, comma 6-sexies, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. La lett. e) incardina la Struttura tecnica istituita dall'art. 2 della citata legge n. 121 del 2024 presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'istruzione e del merito. A tale ultimo riguardo, il nuovo art. 9-



bis inserito dalla lett. e) del presente articolo si limita a richiamare, nel vigente regolamento degli Uffici di diretta collaborazione, il disposto di cui al citato art. 2 della legge n. 121 del 2024, concernente le funzioni e il personale della Struttura.

Si prevede, infatti, che alla Struttura tecnica sia preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, e sia assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero nonché da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riferimento alla quantificazione degli oneri per il personale e il funzionamento della Struttura tecnica e alla relativa copertura si rinvia alla relazione tecnica dell'articolo 2 della legge n. 121 del 2024. Inoltre, il comma 2 del nuovo art. 9-bis precisa che il personale assegnato alla Struttura, anche se appartenente al personale già in servizio, ivi incluso quello dirigenziale, non è ricompreso nel contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 9, comma 1, del dpcm n. 167 del 2020. Si prevede, infine, che gli Uffici del Ministero di cui la Struttura tecnica si può avvalere siano individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

La lettera f) uniforma la disciplina della determinazione dell'emolumento spettante al Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), prevista dall'articolo 11, comma 4, a quella dei componenti dell'OIV di cui al comma 3, rimessa a un decreto dell'allora Ministro dell'istruzione (oggi Ministro dell'istruzione e del merito), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli interventi di modifica apportati dal dPR hanno, quindi, carattere ricognitivo e natura meramente ordinamentale, e non comportano, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 reca le "Disposizioni transitorie e finali" del dPR.

Il comma 1 stabilisce che, in sede di prima applicazione, l'incarico dirigenziale di livello generale già conferito, alla data di entrata in vigore del dPR, al coordinatore della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale proseguà sino alla scadenza prevista nel provvedimento di nomina. Ciò al fine di garantire la continuità della piena operatività dell'incarico medesimo. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Il comma 2 reca la clausola di neutralità finanziaria, in forza della quale **l'attuazione del dPR non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, RECANTE MODIFICHE AL
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 SETTEMBRE 2020, N. 167,
RECANTE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 49, 50, e 51, concernenti le attribuzioni del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché la determinazione delle aree funzionali e dell'ordinamento del medesimo Ministero;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», e, in particolare, l'articolo 23-ter;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», e, in particolare, l'articolo 13, comma 1;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, l'articolo 1, comma 345;



VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'articolo 1, comma 942;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'articolo 64, comma 6-sexies;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli articoli 6 e 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

VISTA la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale»;

CONSIDERATO che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito dalla normativa di settore vigente;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative in data 10 aprile 2025;

SENTITI l'Organismo paritetico per l'innovazione (OPI) e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione e del merito in data, rispettivamente, 7 aprile 2025 e 14 aprile 2025;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2025;



UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento

ART. 1

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I vice Capi di gabinetto possono essere scelti, nell'ambito dei soggetti e del contingente di cui all'articolo 9, anche fra personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.»;
 - b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, il Capo dell'Ufficio legislativo può avvalersi di due vice Capi dell'Ufficio legislativo, nominati dal Capo di gabinetto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, fra soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonché della produzione normativa.»;
 - c) all'articolo 9, comma 2, primo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente «nove»;
 - d) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'istruzione e del merito, è assegnata la posizione di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.»;
 - e) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis - (*Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale*) - 1. La Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 2024, n. 121, è incardinata presso l'Ufficio di gabinetto e svolge le funzioni di cui articolo 2, comma 1, della citata legge n. 121 del 2024.



2. Alla Struttura tecnica di cui al comma 1 è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 121 del 2024 nonché dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, tra i dirigenti di ruolo del Ministero dell'istruzione e del merito o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui al comma 6 del citato articolo 19. Alla Struttura tecnica di cui al comma 1 è assegnato il contingente di cui all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 121 del 2024. La posizione dirigenziale e il contingente della Struttura tecnica di cui al comma 1 non sono compresi nel contingente di personale stabilito dall'articolo 9, comma 1, del presente regolamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuati gli Uffici del Ministero di cui la citata Struttura tecnica si può avvalere.»;
- f) all'articolo 11, comma 4, le parole: «dal Ministro all'atto della nomina» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

ART. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, l'incarico dirigenziale di livello generale già conferito, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al coordinatore della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale prosegue sino alla scadenza prevista nel decreto di incarico.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





*Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio legislativo*

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167 concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione. Comunicazione di esclusione della relazione AIR.

Con riferimento allo schema di decreto in oggetto, si comunica che lo stesso, ad avviso dello scrivente Ufficio, rientra nei casi di esclusione dell'AIR previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

La disposizione in parola, infatti, stabilisce che l'esclusione dell'AIR è applicabile ai "provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni", ossia ai provvedimenti concernenti l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri.

Lo schema di provvedimento in oggetto, infatti, apporta modifiche al D.P.C.M. n. 167 del 2020, in materia di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, al fine di recepire alcune innovazioni organizzative già introdotte da precedenti disposizioni di rango primario.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
dott. Giuseppe Cerrone



Firmato digitalmente da
CERRONE GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

VISTO
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
Pres. Francesca Quadri

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica, recante "Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione".

Amministrazione competente: Ministero dell'istruzione e del merito

Referente ATN: Ufficio legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento normativo reca modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione e del merito, al fine di chiarire la collocazione della Struttura tecnica di missione, istituita con la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante "*Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale*, assicurandone l'efficacia, in coerenza con il programma di Governo.

In particolare, la citata legge n. 121 del 2024 ha previsto, all'articolo 2, la costituzione, a partire dal 1° gennaio 2024, della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale presso il Ministero dell'istruzione e del merito. In considerazione del carattere strategico della Struttura, consistente nel garantire il raccordo tra la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché promuovere le sinergie tra la filiera formativa, da un lato, e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, dall'altro, si è ritenuto, infatti, di incardinare la Struttura medesima presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. Conseguentemente, viene assegnata all'Ufficio di gabinetto la posizione di livello dirigenziale generale, istituita dall'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108. Inoltre, si rende necessario intervenire sul d.P.C.M. n. 167 del 2020, al fine di allineare i requisiti soggettivi dei vice Capi di gabinetto e vice Capi Ufficio legislativo del Ministero, rispetto a quelli previsti per le medesime figure dai regolamenti che disciplinano gli Uffici di diretta collaborazione di altri dicasteri, quale, ad esempio, il Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, come modificato dal dpcm 6 aprile 2023, n. 89.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo in cui si colloca lo schema di decreto in esame è costituito, in primo luogo, dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"* e, in particolare, dall'articolo 17, comma 4-bis, concernente i regolamenti recanti l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri.

Si richiama, altresì, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, e, in particolare, gli articoli 49, 50, e 51, concernenti le attribuzioni del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché la determinazione delle aree funzionali e dell'ordinamento del medesimo Ministero e il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *"Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca"*.

Inoltre, vengono in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante *"Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione"* e, nello specifico, l'articolo 3, che reca la disciplina inerente all'Ufficio di Gabinetto e l'articolo 9, relativo al personale degli Uffici di diretta collaborazione, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante *"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione"*.

Si richiama, altresì, il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'articolo 64, comma 6-sexies, che prevede l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di garantire la funzionalità dei relativi uffici.

Inoltre, viene in rilievo la legge 8 agosto 2024, n. 121, relativa alla filiera formativa tecnologico-professionale, e, in particolare, l'articolo 2, che istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale.

Da ultimo, si richiamano i precedenti decreti di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante *"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito"* e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante *"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito"*.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'**articolo 1** del presente schema di decreto apporta modifiche al d.P.C.M n. 167 del 2020. In particolare, la **lettera a)** interviene sull'articolo 3 del d.P.C.M, sostituendo il secondo periodo del comma 3, precisando che i vice Capi di gabinetto possano essere scelti, nell'ambito dei soggetti e del contingente assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, anche fra personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da

svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

La **lettera b)** sostituisce il comma 3, dell'articolo 5 del d.P.C.M, specificando che i vice Capi dell'Ufficio legislativo sono nominati - dal capo di Gabinetto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo - fra soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonché della produzione normativa.

La **lettera c)** interviene sull'articolo 9 del d.P.C.M, inserendo dopo il comma 2, il comma 2-*bis*, per allineare la struttura organizzativa del Ministero a quanto previsto dall'articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 77 del 2021.

La **lettera d)** inserisce nel d.P.C.M l'articolo 9-*bis* per adeguare la struttura organizzativa del Ministero dell'istruzione e del merito alla previsione di cui all'articolo 2 della detta legge n. 121 del 2024, che ha istituito la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale. Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 9-*bis* prevede che la Struttura tecnica è incardinata presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e ne elenca le funzioni già individuate dalla norma istitutiva. Il comma 2 dell'articolo 9-*bis* precisa che alla Struttura tecnica è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, cui è assegnato il contingente di personale previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della citata legge n. 121 del 2024, e precisa che la posizione dirigenziale e il contingente assegnato alla Struttura tecnica non sono ricompresi nel contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 9, comma 1, del d.P.C.M n. 167 del 2020.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo. Inoltre, lo stesso appare in linea anche con i principi costituzionali di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, come sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in quanto interviene in ambiti attinenti alla competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, l'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle Regioni e agli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme in esame sono compatibili con i principi di cui all'art. 118 della Costituzione in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia oggetto dell'intervento non forma oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alla materia oggetto delle medesime.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo oggetto.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento in esame, espressione di autonomia organizzativa del Ministero dell'istruzione e del merito, non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La proposta oggetto dell'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea giudizi vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non risultano pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.**

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L’intervento non introduce nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa. Nello specifico, l’articolo 1 apporta modifiche agli articoli 3, 5 e 9 del d.P.C.M. n. 167 del 2020. Per la descrizione dettagliata delle novelle, si rinvia alla Parte I, punto 3, della presente relazione.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

La proposta normativa non produce effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta la presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il nuovo articolo 9-bis, al comma 2, prevede che alla Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 121 del 2024 nonché dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito.

La mancata indicazione del termine per la relativa adozione del d.P.C.M. deriva dal fatto che tale incarico è già stato conferito. Ed invero, al fine di garantire la continuità della piena operatività dell'incarico medesimo, l'articolo 2 del presente schema di decreto, recante le disposizioni transitorie e finali, precisa che, in sede di prima applicazione, l'incarico dirigenziale di livello generale, già conferito alla data di entrata in vigore del decreto medesimo al coordinatore della Struttura tecnica in parola, prosegua sino alla scadenza prevista nel decreto di incarico.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'istruzione e del merito, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**SI ATTESTA CHE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE
DEL 18 APRILE 2025**

ha deliberato, in esame preliminare, l'adozione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Istruzione".

Roma, 18 aprile 2025



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO



Ministero dell'istruzione e del merito

Verbale dell'incontro con le Organizzazioni sindacali per informativa sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione e del merito

Alle ore 11.10 del 10 aprile 2025 presso il Ministero dell'istruzione e del merito si è svolto l'incontro tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali di settore, volto a fornire a queste ultime l'informatica sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, avente ad oggetto modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione e del merito.

Lo schema di decreto in oggetto è stato trasmesso, congiuntamente alla mail di convocazione dell'incontro, dall'Ufficio Legislativo del Ministero in data 4 aprile 2025 (all.1).

Sono presenti, per l'Amministrazione, il Capo dell'Ufficio Legislativo dott. Giuseppe Cerrone che presiede l'incontro e il funzionario dell'Ufficio Legislativo la dott.ssa Giulia De Gasperis che assume la funzione di segretario verbalizzante dell'incontro.

Sono presenti per le Organizzazioni sindacali convocate all'incontro: per Confintesa Fp il dott. Fabrizio Dal Passo, per Unadis Mim il dott. Mariano Ferrazzano, per UILPA il dott. Alessandro Testone, per FLP il dott. Vito Spatuzza e per Cida FC il dott. Michele Donatacci. Partecipano in videocollegamento: per ANP il dott. Angelo Peticca, per O.S. DIRSTAT il dott. Luca Tucci, per Confsal-UNSA il dott. Gian Maria Giovannelli, per USB PI la dott.ssa Ada Maria D'Urbano e per la CGIL il dott. Davide Perrelli.

La CISL FP è assente a causa del contestuale svolgimento del Congresso Nazionale della CISL FP a Firenze ma con e-mail in data odierna del dott. Michele Cavo ha comunicato di non avere osservazioni e rilievi da formulare alle modifiche proposte al dpcm 30 settembre 2020, n. 167 trattandosi di interventi che, come specificato nella relazione illustrativa, vanno ad allineare taluni criteri a quanto già previsto da altri ministeri.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo, dr. Cerrone avvia l'incontro, dando il benvenuto ai presenti e introducendo l'illustrazione delle modiche all'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione e del merito.

Viene a questo punto data la parola alle Organizzazioni sindacali.

FLP (Vito Spatuzza): ringrazia per l'illustrazione e dichiara di condividere l'impostazione e l'obiettivo delle modifiche, formula osservazioni e suggerimenti in merito alla quantificazione e all'inquadramento del contingente della struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico formale nonché alle modalità di nomina della posizione dirigenziale della stessa. Inoltre, il dott. Spatuzza rileva l'opportunità di

apportare ulteriori modifiche al dpcm in tema di allineamento del numero dei dirigenti di seconda fascia degli uffici di diretta collaborazione all'organico e di allineamento della natura del provvedimento di determinazione del compenso dei componenti e del presidente dell'OIV.

Unadis Mim (Mariano Ferrazzano): dichiara di non avere osservazioni in merito alla disciplina della struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale istituita ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 2024, n. 121, mentre solleva delle perplessità in relazione alle modifiche agli articoli 3 e 5 del dpcm relative alle modalità di nomina dei vice Capi di Gabinetto e dell'Ufficio Legislativo in merito alla possibilità di nomina di soggetti esterni all'amministrazione richiamando la necessità invece di valorizzare il personale interno e ponendo l'accento sulla progressiva destrutturalizzazione dell'apparato dirigente delle pubbliche amministrazioni, ampliando poi il tema di discussione all'eccessivo accesso esterno alle posizioni dirigenziali del ministero (i.e. ex art. 19, comma 5-bis).

UILPA (Alessandro Testone): si unisce alle considerazioni svolte da Unadis Mim puntualizzando l'esigenza di valorizzare il personale interno all'amministrazione.

CONFINTESA FP (Fabrizio Dal Passo): si unisce alle considerazioni svolte dalle altre sigle.

ANP (Angelo Peticca): si unisce alle considerazioni svolte dalle altre sigle e interviene su argomento ulteriore relativo ai termini stringenti stabiliti dalla nuova ordinanza sulla mobilità.

USB PI (dott.ssa Ada Maria D'Urbano): prende atto delle modifiche proposte nello schema di DPR e unendosi a quanto già esposto dalle altre sigle aggiunge che l'organizzazione degli uffici centrali del ministero non tiene nel debito conto le articolazioni territoriali.

CGIL (dott. Davide Perrelli): si unisce alle considerazioni svolte da FLP e dichiara di non avere ulteriori osservazioni.


Prende la parola il Capo dell'Ufficio Legislativo fornendo i chiarimenti richiesti e precisando che, per gli aspetti legati all'apertura degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, gli articoli 3 e 5 del dpcm relativi alle modalità di nomina dei vice Capi di Gabinetto e dell'Ufficio Legislativo già prevedono la possibilità di ricorrere a personale esterno e che le modifiche proposte non hanno alcun impatto sulla qualifica interna o esterna all'amministrazione della platea della rosa dei candidati rispetto a quanto già previsto e precisando che lo schema non modifica il numero dei vice Capi di Gabinetto e dell'Ufficio Legislativo.

Il dr. Giuseppe Cerrone sulle tematiche sollevate dalle sigle partecipanti in relazione a temi che esulano l'ordine del giorno si limita a chiarire che le stesse sono ben note all'amministrazione e che i relativi temi sono stati affrontati dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione sui tavoli deputati a tali tematiche e che in ogni caso sarà premura del Capo dell'Ufficio legislativo riportare le stesse al Capo di Gabinetto.


Infine, il Capo dell'Ufficio legislativo assicura che organizzazioni sindacali le relative osservazioni e le proposte espresse nel corso dell'incontro saranno tenute in debita

considerazione e che le stesse saranno prontamente informate in merito al prosieguo dell'iter del provvedimento in discussione.

L'incontro termina alle ore 12.20.



Giuseppe Cerrone - CAPO UL



Giulia De Gasperis
Segretario verbalizzante

DE GASPERIS GIULIA

Da: Segr.Capo Uff.Leg.
Inviato: venerdì 4 aprile 2025 19:27
A: segreteriagenerale.fp@cisl.it; 'dirstat-fialp-unsafe@confedir.it'; confintesafp@istruzione.it; 'segreteria@cidafunzioncentrali.it'; presidente@anp.it; 'flepar@virgilio.it'; Prece Alessandra; angelo.peticca@alice.it; UNADIS; FPCGIL; UILPA; Confsal-UNSA Min. Istruzione; 'istruzione@confintesafp.it'; INTESA MIUR; FLP; TESTONE ALESSANDRO; Michele Cavo; Prece Alessandra; Fabio Morabito [Unione Sindacale di Base]; angelo.peticca@alice.it; Tucci Luca
Cc: MIUR Dip. sistema educativo Istruzione e Formazione; Dipartimento risorse organizzazione e innovazione digitale; MI Segreteria Capo di Gabinetto; SEGRETERIA NATALI; CERRONE GIUSEPPE; Donatacci Michele; Greco Jacopo; Rosati Claudia; Tucci Luca; Mariano Ferrazzano; SEGRETERIA MINISTRO; Segreteria Tecnica Ministro; Viola Antonio; Assistenza Uff. Centrali; Ministero Istruzione Seg. DGRUF Dir. Generale; DE GASPERIS GIULIA; FERRARA ALGINA
Oggetto: Assemblea Organizzazioni Sindacali - dPR organizzazione Uffici diretta collaborazione MIM
Allegati: dPR diretta MIM 2_4 pulito.docx; RI DPR DCMIM_rev_10.3.2025.docx

Si comunica alle SS.LL. che è convocata una riunione il giorno giovedì 10 aprile alle ore 11:00, che si terrà presso la **Sala Riunione dell'Ufficio legislativo**, per discutere del seguente ordine del giorno:

- Informativa sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione

Si allega, a tal fine, lo schema di decreto in oggetto.

Si chiede di indicare, in riscontro alla presente comunicazione, i nominativi dei partecipanti alla riunione in oggetto.

Per coloro che non possono partecipare in presenza, si trasmette di seguito il link per il collegamento da remoto.

Cordiali saluti





Ministero dell'istruzione e del merito

Organismo paritetico per l'innovazione

All’Ufficio Legislativo
segr.capouffleg@istruzione.it

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167 recante “Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione” – Invio parere.

Con riferimento alla richiesta di parere di codesto Ufficio del 4 aprile scorso, relativa all’oggetto, si rappresenta che il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente le modificazioni al regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’istruzione è stato sottoposto all’esame dei componenti di questo Organismo il 7 aprile 2025.

Tenuto conto che, dai riscontri ricevuti, non sono emerse in merito osservazioni contrarie, si esprime parere favorevole allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche all’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione di questo Ministero di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167.

Il Presidente
Fabrizio Manca



Ministero dell'istruzione e del merito



Parere sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica, recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione e del merito

Roma, 14 aprile 2025

VISTA la nota prot. n. 2813 del 7 aprile 2025, con cui la segreteria dell'Ufficio legislativo ha chiesto al CUG di esprimere parere di competenza sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica, recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione e del merito, unitamente alla relazione illustrativa; ATTESO che, a seguito della riunione convocata in data 14 aprile 2025, il Comitato Unico di Garanzia ha formulato osservazioni;

Il Comitato Unico di Garanzia, per quanto di sua competenza, formula il seguente

PARERE

Premessa

La segreteria dell'Ufficio legislativo ha trasmesso al CUG la bozza dello schema di Decreto del Presidente della Repubblica, recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n.167, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Istruzione, unitamente alla relazione illustrativa.

Parere

Il Comitato Unico di Garanzia accoglie positivamente le novità che si intendono introdurre allo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n.167, recante il *"Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Istruzione"*, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.

Tuttavia, pur accogliendo le novità, relativamente alla nuova formulazione degli artt.3, comma 3, art. 5 comma 5, si rappresenta l'opportunità di dare priorità nella scelta dei Vice Capi di Gabinetto e dei Vice Capi dell'Ufficio Legislativo al personale dell'Amministrazione.

Inoltre, alla luce delle proposte di modifica, si suggerisce, in considerazione della transitorietà prevista dall'art. 1, comma 492, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), di recepire nello schema di Decreto del Presidente della Repubblica di riorganizzazione l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito di tre posizioni dirigenziali non generali collocate presso gli Uffici di



Ministero dell'istruzione e del merito



diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione e del merito. Infine, per ciò che concerne le modalità di determinazione del trattamento economico del Presidente e dei componenti dell'OIV di cui all'art. 11 del DPCM n.67/2020, si potrebbero rendere omogenee le modalità medesime.

Ciò posto, il Comitato Unico di Garanzia esprime, all'unanimità dei presenti, parere favorevole sulla bozza di schema di Decreto del Presidente della Repubblica, recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione e del merito, con preghiera di valutare l'accoglimento delle osservazioni formulate.



*Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio legislativo*

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi

e, p.c., Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio per il coordinamento legislativo
Ufficio legislativo Economia

Al Ministro per la pubblica
amministrazione
Ufficio legislativo

All' Ufficio di Gabinetto

**Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante modifiche al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'istruzione**

Con riferimento allo schema di decreto in oggetto, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 18 aprile u.s., si trasmettono, in allegato, i pareri resi dal Consiglio di Stato.

Nel parere interlocutorio n. 636/2025, espresso nell'adunanza del 10 giugno u.s., il Consiglio di Stato ha formulato rilievi in merito alla scelta di incardinare presso l'Ufficio di Gabinetto la "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Con la nota prot. n. 156158 del 12 settembre u.s., questa Amministrazione ha fornito riscontro al parere interlocutorio del Consiglio di Stato, impegnandosi a espungere l'articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto in oggetto. A tal riguardo, si fa presente che l'articolo 9-quater del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", ha modificato l'articolo 2 della legge 8 agosto 2024, n. 121, recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale", prevedendo che la "Struttura tecnica per la promozione

della filiera formativa tecnologico-professionale” operi in raccordo con il competente Dipartimento di questo Ministero.

Nell’adunanza del 25 settembre u.s., il Consiglio di Stato ha espresso il parere definitivo n. 1040/2025, prendendo atto della scelta di questa Amministrazione di espungere l’articolo 1, comma 1, lettera e). Si ritiene, pertanto, che, a fronte della normativa sopravvenuta, le osservazioni riferite alla “Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale” formulate dal Consiglio di Stato siano venute meno.

Alla luce di quanto sopra esposto, si trasmette lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, sia nella versione approvata in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, sia nella versione modificata all’esito del parere del Consiglio di Stato, corredata dalle relazioni illustrativa e tecnica, debitamente allineate, con l’espunzione della disposizione afferente alla “Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale”, che si chiede di voler sottoporre alle competenti Commissioni parlamentari per l’acquisizione del prescritto parere.

IL CAPO DELL’UFFICIO LEGISLATIVO
dott. Giuseppe Cerrone

Numero ____/____ e data ____/____ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 giugno 2025

NUMERO AFFARE 00574/2025

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione e del merito.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167 (*'Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione'*).

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 87289 in data 30 maggio 2025, con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori Giovanni Grasso e Davide Miniussi;

1.- Premesse. La richiesta di parere e la documentazione a corredo.

Con nota prot. n. 87289 in data 30 maggio 2025, il capo dell'Ufficio legislativo del

Ministero dell'istruzione e del merito ha trasmesso, ai fini della espressione del prescritto parere, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica che introduce “*modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione*”.

A corredo della richiesta sono stati contestualmente trasmessi:

- a) la relazione al Ministro, elaborata e sottoscritta dallo stesso capo dell'Ufficio legislativo, munita del pedissequo “*visto*” del Ministro ai fini della attivazione dell'*iter consultivo*, ex articolo 36 r.d. 21 aprile 1942, n. 444;
- b) lo schema di testo, con la ‘bollinatura’ del Ragioniere generale dello Stato;
- c) la relazione illustrativa, redatta in guisa informale;
- d) la relazione tecnica, bollinata ed accompagnata dalla verifica effettuata, con esito positivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- e) uno schema di “*testo a fronte*”, per un confronto comparativo con il vigente d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 167;
- f) la nota n. 42862 in data 19 marzo 2025, di attestazione della esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, con il “*visto*” per adesione del capo del DAGL;
- g) l'analisi tecnico-normativa, redatta in guisa informale;
- h) la nota prot. n. 277 in data 19 marzo 2025, con la quale il capo dell'Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione ha espresso, “*d'ordine del Ministro*”, il proprio “*formale concerto*”;
- i) la nota prot. n. 23444 in data 28 maggio 2025, con la quale il capo di Gabinetto del Ministero per l'economia e le finanze ha espresso, “*d'ordine del Ministro*”, il proprio “*formale concerto*”;
- j) il verbale dell'incontro informativo con le organizzazioni sindacali, in data 10 aprile 2025;

- k) la nota prot. n. 3070 in data 11 aprile 2025, recante il parere dell'Organismo paritetico per l'innovazione;
- l) il parere, redatto in guisa informale e privo di sottoscrizione, del Comitato unico di garanzia;
- m) l'attestazione, a cura del Segretario, dell'avvenuta approvazione, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2025.

2.- Base legale, oggetto e contenuto del provvedimento normativo.

Come chiarisce la relazione illustrativa, lo schema normativo in esame è diretto ad introdurre talune modifiche all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione e del merito, prevedendo all'uopo, con il metodo della novellazione, integrazioni e modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante il vigente “*Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione*”, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.

La base normativa è, per tal via, integrata dall'articolo 4, commi 1 e 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i quali prevedono, ai fini della “*revisione periodica dell'organizzazione ministeriale*”, l'adozione di “*regolamenti [...] emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400*”, nonché dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamato dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 300, che affida allo strumento regolamentare “*la costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro*”.

Nel merito, l'intervento è volto a recepire le modifiche organizzative nelle more introdotte da disposizioni di rango primario. In dettaglio:

- a) viene incardinata, presso gli uffici di diretta collaborazione, la struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale denominata “*Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale*”, istituita con la legge 8 agosto 2024, n. 121;

- b) viene definitivamente assegnata all’Ufficio di gabinetto la posizione di livello dirigenziale generale istituita dall’articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108;
- c) vengono ridefiniti i requisiti soggettivi dei vice capi di gabinetto e dei vice capi dell’ufficio legislativo del Ministero, allineandoli con quelli previsti per le medesime figure dai regolamenti che disciplinano gli Uffici di diretta collaborazione di altri dicasteri;
- d) si incrementa, in attuazione dell’articolo 1, comma 942 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), da sei a nove il numero delle unità di personale di livello dirigenziale non generale che sono assegnate – come già previsto dalla norma primaria nelle more dell’entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione – agli Uffici di diretta collaborazione.

Da ultimo, si precisa che l’emolumento corrisposto al Presidente dell’OIV è determinato dal Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (articolo 11, comma 4), al pari di quanto già previsto dall’articolo 11, comma 3 con riguardo ai componenti dell’OIV diversi dal Presidente.

3.- Gli adempimenti del procedimento normativo.

Sotto il profilo formale, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame procede, nei termini evidenziati, alla integrazione e modifica del vigente regolamento di organizzazione del Ministero richiedente, a suo tempo adottato – in forza dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 – con le forme derogatorie del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si tratta di una scelta corretta e necessitata, in ragione del venir meno della transitoria copertura dell’opzione normativa di semplificazione, in ordine alla quale la Sezione ha peraltro, in plurime occasioni, espresso talune perplessità di carattere

sistemico (cfr. il parere n. 1308 del 28 ottobre 2024).

Peraltro – pur non trattandosi di rilievo di per sé ostativo – resta in concreto disattesa l'indicazione metodologica della Sezione in ordine alla opportunità, in sede di “*periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti*” (cfr. articolo 17, comma 4-ter legge n. 400 del 1988) di evitare la perpetuazione nel tempo (ed il conseguente consolidamento, anche per via di progressiva novellazione) del paradigma formale non regolamentare, nell'auspicio di una opportuna riconduzione (superata la fase di eccezionale e temporanea deroga) al ben ordinato e cadenzato assetto delle fonti del diritto (cfr. il parere n. 1038 citato, al § 8, ove è anche richiamato il parere n. 1375 del 4 agosto 2021).

Di fatto, non è del tutto perspicuo come sopravvivano, e come si armonizzino, le previsioni dei precedenti regolamenti (adottati sia con decreto del Presidente della Repubblica, sia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) su cui si è accumulata una novellazione “a più strati”.

4.- L'attività di concertazione.

Con nota prot. n. 277 del 19 marzo 2025, è stato acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si tratta, tuttavia, di un concerto: *a) formalmente* reso dal capo dell'ufficio legislativo, “*d'ordine*” del Ministro; *b) sostanzialmente* secco ed inarticolato, in quanto manifestato in termini di assenso puramente “*formale*” alla prosecuzione dell’*iter* normativo, a guisa di mero *nulla-osta*.

4.1.- Sotto il primo rispetto, la Sezione non può che ribadire (come reiteratamente chiarito: da ultimo e tra i molti, cfr. i pareri n. 328 dell’11 aprile 2025 e n. 518 del 26 maggio 2025) la giuridica inadeguatezza del ricorso alla formula organizzatoria dell’ordine, che “*costituisce l'esercizio di un potere proprio della sfera di attribuzioni legali dell'autorità che lo impedisce in posizione (legale) di c.d. supremazia e, simultaneamente, attualizza la doverosità di una attività giuridica (e talora materiale) rientrante nella sfera legale di attribuzioni/competenze del soggetto (in posizione di c.d. subordinazione) che lo riceve*”, sicché “*non è idoneo ad attivare un trasferimento di poteri/compiti dall'autorità che lo impedisce al*

soggetto ricevente, laddove essi, come nel caso in rilievo, siano qualificabili come giuridicamente personali”.

Per converso, laddove il Ministro concertante intenda conferire ad un organo di *staff*, dotato di adeguate competenze normativamente predeterminate, il relativo adempimento formale – plausibilmente in ragione della connotazione spiccatamente tecnica, *ratione materiae*, della interlocuzione con l’autorità concertata, tale da attenuare o diluire (senza nondimeno mai elidere, trattandosi di procedimento normativo) il tratto di politicità della determinazione codecisionale – è abilitato a far ricorso al diverso strumento della delega c.d. di firma.

4.2.- Sotto il secondo profilo – fermo quanto precede – l’inadeguatezza, nella vicenda in esame, dell’apporto co-decisionale del Ministro concertante si correla ad un triplice e concorrente ordine di rilievi, che pare opportuno richiamare e ribadire. Innanzitutto, l’organizzazione e la disciplina, con disposizioni di rango regolamentare, degli uffici dei ministeri – e, segnatamente, l’istituzione e la disciplina degli “*uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione*” (cfr. articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dettato in attuazione dell’articolo 95, comma 3 della Costituzione) – prevede il necessario coinvolgimento (che l’articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988 affida ad una preventiva “*intesa*”) del Presidente del Consiglio dei ministri. Questi è, invero, titolare del potere di *coordinamento* dell’attività dei singoli ministeri (articolo 95, comma 1 Cost.), sicché è abilitato (ed insieme onerato) ad interloquire, anche sul piano della definizione e periodica revisione degli assetti organizzatori, per concorrere a garantire il “*rispetto dei principi*” (di *efficienza, efficacia e buon andamento* infrastrutturale: cfr. articolo 17, comma 4-bis legge n. 400 cit. e articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 300 cit., che all’uopo richiama l’articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e l’articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e la “*osservanza dei criteri*” di razionalità distributiva (incentrati sui canoni di *omogeneità*

funzionale, flessibilità, semplificazione e diversificazione tra attribuzioni finali e compiti strumentali sanciti dall'articolo 17, comma 14-bis, lettera b) legge n. 400 cit.).

Del resto, sono positivamente rimessi al rilevante apporto codecisionale del Presidente del Consiglio (e, per esso, al Ministro per la pubblica amministrazione, in forza della “*delega di funzioni*” da ultimo operata con il d.P.C.m. 12 novembre 2022) i compiti “*di coordinamento, di indirizzo, di promozione di ogni necessaria iniziativa, anche normativa [...] nonché di vigilanza e verifica*” in materia di “*lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati*” (articolo 1, comma 1 d.P.C.m. cit.). Gli ambiti del suo intervento intercettano, in particolare, “*tutte le attività*” volta a volta correlate:

- a) alla organizzazione, al riordino e al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche e segnatamente avuto riguardo alle “*iniziative normative di razionalizzazione degli enti*” (articolo 1, comma 2 lettera a);
- b) alle “*iniziative di riordino e razionalizzazione di organi*” (articolo 1, comma 2 lettera b) ed a quelle “*dirette ad assicurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle pubbliche amministrazioni*” (articolo 1, comma 2, lettera c);
- c) alla “*attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di [...] organizzazione delle pubbliche amministrazioni*” (articolo 1, comma 2, lettera h);
- d) alla “*razionalizzazione degli apparati centrali e periferici della pubblica amministrazione*” (articolo 1, comma 2, lettera r);
- e) al “*coordinamento giuridico e ordinamentale sulle disposizioni relative alle materie rientranti nella propria] delega*” (articolo 1, comma 2, lettera v).

Si tratta, in sostanza, di attribuzioni particolarmente rilevanti, trasversali e qualificate, tali da sollecitare un’attività di concertazione *effettiva, concreta e sostanziale* sulle iniziative normative incidenti sull’organizzazione amministrativa, anche al fine di scongiurare, nella prospettiva di un adeguato *coordinamento*, il rischio di “*duplicazioni funzionali*” e di sovrapposizione di competenze: a fronte di che un concerto secco ed inarticolato – meramente “*formale*” – assume, in sé, il

tratto, sostanzialmente abdicativo, di una competenza non esercitata (cfr., per analogo ordine di rilievi, il parere n. 1308 del 28 ottobre 2024).

Peraltro – ancorché, come si è già osservato, il positivo riferimento al modulo dell’*“intesa”* (che sconta una consueta, quanto innocua, incertezza di vocabolario) si presti ad evocare, trattandosi di relazione di organi dello stesso ente (cfr. articolo 1, comma 1 legge n. 400 del 1988), il tratto della determinazione propriamente concertata (cfr. anche, in tal senso, l’articolo 17-*bis* della legge n. 241 del 1990) – non è da trascurare il peso peculiare che, anche nel linguaggio legislativo, il consenso del (Presidente del Consiglio o del) Ministro *“per la pubblica amministrazione”* riveste nella materia organizzativa, che abilita alla prefigurazione di un concerto *“forte”* e, certamente, non *“formale”*.

Il rilievo di tali considerazioni è, d’altra parte, confermato dall’assenza, normativamente autorizzata, di una analisi di impatto della regolazione: assenza che, per i regolamenti di organizzazione, si giustifica, in certa misura, anche in ragione della preventiva e motivata valutazione di coerenza, adeguatezza ed efficienza degli assetti infrastrutturali.

4.3.- Analogi ordini di osservazioni – sia sotto il profilo formale che sostanziale – va formulato relativamente al concerto espresso, per parte sua, dal Ministro dell’economia e delle finanze, con nota prot. 23444 del 28 maggio 2025: la cui funzione non è correlata alla (pur necessaria) verifica di neutralità finanziaria (affidata, come tale, alla apposita relazione tecnica, resa dal Ragioniere generale dello Stato), ma si incentra sulla valutazione e sull’apprezzamento delle complessive ricadute di ordine economico (nel senso delle efficienze ottenibili – o meno – mediante un’organizzazione razionale: cioè, qualificabile come tale sul piano delle interferenze e del coordinamento tra funzioni pubbliche, tra loro legalmente *“interferenti”*, che siano volte, simultaneamente, alla gestione degli interessi economico-fiscali dello Stato) e, quindi, *“finanziario”* in senso generale. Tali ricadute, appunto, nel caso, ancor di più, risultano obiettivamente riconnesse al

momento della periodica revisione organizzativa di organi ed uffici.

4.4.- Alla luce delle considerazioni che seguono, è avviso della Sezione che, prima della definitiva approvazione dello schema di regolamento, debbano essere acquisiti nuovi atti di concerto del Ministro della pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, espressi nel rispetto delle indicazioni formulate.

5.- Osservazioni nel merito.

5.1.- L'articolo 1, comma 1, lettera *d*) dello schema di decreto, con l'introduzione di un comma 2-*bis* all'articolo 9 del d.P.C.M. n. 167 del 2002, incardina presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro la posizione di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.

Inoltre, l'articolo 1, comma 1 lettera *e*) introduce un nuovo articolo 9-*bis* nel d.P.C.M. n. 167, allo scopo:

- a) di incardinare presso l'Ufficio di gabinetto la “*Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale*”, già istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 2024, n. 121;
- b) di preporre alla ridetta Struttura un “*coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale*”, nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 12 del 2024, anche in deroga all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (vale a dire, facendo ricorso a “*persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione*”).

5.2.- Il duplice intervento si espone a qualche rilievo critico.

Sotto un primo profilo, l'articolo 64, comma 6-*sexies* del decreto-legge n. 77 del 2021 si articola in due, coordinate previsioni di matrice organizzativa:

- a) da un lato, prefigura – nel contesto di un articolato e generale “*rafforzamento delle strutture amministrative*”, occasionato e giustificato dall’implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – un complessivo “*adeguamento della struttura organizzativa*” del Ministero dell’istruzione (ora: Ministero dell’istruzione e del merito), da realizzare mediante “*modifiche ai regolamenti di organizzazione*

vigenti”;

b) dall’altro – e nella prospettiva di realizzazione di tale obiettivo – prevede l’istituzione di “*tre posizioni di livello dirigenziale generale*”, con un corrispondente incremento della “*dotazione organica dei dirigenti di prima fascia*”, autorizzando la relativa copertura finanziaria.

Ne sortisce, con ogni evidenza, la logica di un *programmatico e razionale* riassetto infrastrutturale, dichiaratamente ispirata (con le parole che inaugurano il Titolo VII del decreto-legge n. 77) ad un “*rafforzamento della capacità amministrativa*” del Ministero, cui è *servente* l’incremento delle risorse di personale, in termini di dotazione dirigenziale di primo livello.

È sintomatica della *razionalità* del disegno la circostanza:

- a) che la disposizione prefiguri l’adozione di regolamenti “*di riorganizzazione*” (per il quali il richiamo ai “*sensi di cui al primo periodo*” rende esplicita la finalità di “*garantire la funzionalità degli uffici*”);
- b) che la previsione di “*adeguamento*” sia riferita “*ai regolamenti di organizzazione*”, con un uso del plurale che non va sminuito, in quanto mira ad una *complessiva* riconsiderazione dell’assetto ministeriale, idoneo a coinvolgere sia gli uffici di *staff* (o di diretta collaborazione), sia gli uffici di *line*;
- c) che solo “*nelle more*” – e nella segnata prospettiva, temporalmente circoscritta, di assecondare “*le esigenze connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” – le tre posizioni dirigenziali di nuova assegnazione risultano – “*temporaneamente*” – incardinate una (in posizione di *staff*) presso l’Ufficio di gabinetto, due (in posizione di *line*) presso i “*rispettivi dipartimenti del Ministero*”.

È tale, articolata razionalità che risulta complessivamente perduta nelle misure adottate con lo schema all’esame (il che rende ancora più significativa la sostanziale pretermissione di un momento di confronto e valutazione concertata, affidato al Ministro per la pubblica amministrazione, di cui si è detto).

Invero:

- a) innanzitutto, l'intervento appare *settoriale* (in quanto riferito solo agli uffici di diretta collaborazione) e *limitato* (sotto il profilo delle misure concretamente implementate), né dà conto – quanto meno in sede di una relazione adeguatamente illustrativa – della più ampia prospettiva riorganizzativa sulla quale è, negli evidenziati intendimenti della norma primaria, destinato ad incidere;
- b) inoltre, si limita – senza particolare vaglio giustificativo – a *ratificare* l'assegnazione di una delle tre posizioni dirigenziali di livello generale all'Ufficio di gabinetto, rendendo di fatto *definitiva* l'assegnazione, dichiaratamente “*temporanea*”, a compiti di “*supporto*” alle “*funzioni di indirizzo politico-amministrativo*”, occasionata dalle necessità di attuazione del piano di *governance* straordinario: laddove la volontà della legge – implicita, ma chiara e decifrabile – era orientata ad un riorganizzazione essenzialmente di *line* e non di *staff*.

5.3.- In analoga prospettiva, appare ancor meno decifrabile – e per vario profilo incongrua – la scelta di incardinare presso l'Ufficio di gabinetto (e, dunque, ancora in posizione di *staff*) la “*struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale* denominata «*Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale*» istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dall'articolo 2, comma 1 della legge 8 agosto 2024.

La scelta, di cui non vengono fornite le giustificazioni in sede illustrativa, sembra sottendere un *sovrapeso strategico generale* (in termini di articolazione e definizione di uno *specifico, prioritario ed autonomo* indirizzo politico-amministrativo) conferito alla ‘*filiera formativa tecnologico-professionale*’ ed alla programmatica “*sinergia*” con il “*settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico*” (cfr. articolo 2, comma 1 legge n. 121 del 2024).

Nella sua ricaduta operativa sul piano *dell'organizzazione dei compiti e delle funzioni*, tale assetto impatta tuttavia sul *sistema costituzionale dell'istruzione*, il quale è complessivamente ispirato, nel contesto di un ordinamento *democratico* e *pluralistico*, all'idea di una scuola “*aperta a tutti*” (articolo 34, comma 1 Cost.), orientata alla promozione e allo sviluppo “*della cultura*” e della “*ricerca scientifica*

e tecnica”, in termini di “*insegnamento*” di “*arte*” e “*scienza*” (articoli 9, comma 1 e 33, comma 1 Cost.), ed alla garanzia del diritto dei “*capaci e meritevoli*”, anche se privi di mezzi, al raggiungimento dei “*gradi più alti degli studi*” (articolo 34, comma 2).

In tale contesto – che pure, di per sé, beninteso non contraddice, ancorché non assolutizzi, la prospettiva di un virtuoso raccordo tra la formazione culturale e l’inserimento nel mondo del lavoro – le esigenze di “*formazione*” più specificamente ed *immediatamente* correlate alla implementazione di una ‘*filiera formativa professionale*’ (vale a dire, alla progettazione di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità direttamente destinate all’accesso al “*sistema delle imprese*”) paiono obbedire ad una logica, pur sicuramente rilevante, di “*elevazione professionale dei lavoratori*” (cfr. l’articolo 35, co. 2 della Costituzione) – qualifica, quest’ultima, che prefigura il già avvenuto inserimento nel mondo del lavoro e, al contempo, la definitiva uscita dal sistema di istruzione –, che nondimeno rientra propriamente nei “*rapporti economici*” di cui al Titolo III della Parte I della Costituzione, e non nei “*rapporti etico-sociali*” di cui la Scuola è espressione (Titolo II).

A fronte della positiva istituzione di una apposita e strumentale “*struttura tecnica di missione*”, quella che appare, in definitiva, non adeguatamente giustificata (e che certamente non è imposta dalla norma primaria) è l’allocazione *presso un organo di diretta collaborazione*, in luogo di una – più razionale – integrazione all’interno della struttura dei Dipartimenti ministeriali.

5.4.- Le considerazioni che precedono militano per una complessiva rinnovazione, sotto i profili evidenziati, dell’istruttoria normativa.

Al qual fine giova soggiungere che – ancorché l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sia formalmente esclusa, in ragione della espressa esenzione di cui all’articolo 6, comma 1 lettera *h*) del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, di cui l’Amministrazione richiedente dà atto – le implementate misure

organizzative prospettano, sotto vario profilo, significativi impatti attesi sui cittadini e sulle imprese, tali da sollecitare un più diffuso ed articolato sviluppo illustrativo nella redazione della apposita relazione di accompagnamento.

5.5.- In relazione alla previsione del nuovo articolo 9-*bis*, comma 2 del d.P.C.M. n. 167 del 2020, introdotto con l'articolo 1, comma 1, lettera *e*) dello schema di decreto, si osserva che è ivi sancito che “[l]a posizione dirigenziale e il contingente della Struttura tecnica di cui al comma 1 non sono compresi nel contingente di personale stabilito dall'articolo 9, comma 1, del presente regolamento” (cioè nel contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione). La norma primaria (articolo 2, comma 2, legge n. 121 del 2024) prevede, in effetti, un “corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero” limitatamente – appunto – al coordinatore della struttura tecnica, ma non per il “contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito” (proprio in quanto già in servizio presso il Ministero in questione).

Sul punto, ancorché la Ragioneria generale dello Stato non abbia formulato rilievi, si segnala l'opportunità di un coordinamento con il regolamento di organizzazione “generale”.

Si rileva inoltre (fermi i rilievi che precedono sulla scelta di incardinare la struttura in esame nell'Ufficio di gabinetto) l'opportunità di precisare se la figura del relativo “coordinatore” con incarico dirigenziale di livello generale – il quale, in base all'articolo 9-*bis*, comma 2, ultimo periodo, non sarebbe compreso “nel contingente di personale stabilito dall'articolo 9, comma 1” del regolamento, ossia nel contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione che l'articolo 9, comma 1 stabilisce complessivamente in centotrenta unità, *ivi inclusa* (cfr. articolo 9, comma 2) una unità di personale di livello dirigenziale generale – *coincida* con la posizione dirigenziale di cui all'articolo 64, comma 6-*sexies* del decreto-legge n. 77 del 2021 (quest'ultima *non inclusa* nel contingente di cui all'articolo 9, comma 1 e, pertanto, non coincidente con la posizione di livello dirigenziale generale menzionata dal comma 2; cfr. articolo 9, comma 2-*bis* dello schema di

regolamento) o se, invece, si tratti di una posizione *aggiuntiva*.

5.6.- Con l'articolo 1, comma 1 lettera *a*) e lettera *b*) – che rispettivamente integrano l'articolo 3, comma 3 e l'articolo 5, comma 3 del d.P.C.M. n. 167 del 2020 – si prevede che i requisiti soggettivi dei vice capi di gabinetto e dei vice capi dell'ufficio legislativo siano allineati (come chiarito nella relazione illustrativa) a quelli previsti per le medesime figure dai regolamenti che disciplinano gli uffici di diretta collaborazione di altri dicasteri (come, in particolare, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, come modificato dal d.P.C.M. 6 aprile 2023, n. 89), prevedendo, in particolare, la possibilità di scegliere anche personale esterno all'amministrazione, dotato di adeguate competenze.

Osserva la Sezione che tale innovazione – in sé priva di base normativa specifica e la sola per la quale sia emersa qualche osservazione da parte delle organizzazioni sindacali, in sede informativa, e del Comitato unico di garanzia, in sede istruttoria – si modificano i requisiti per la nomina, prevedendo che non soltanto uno (come è nella vigente disposizione), ma anche tutti e tre i vice capi possano essere individuati tra personale esterno alla Pubblica amministrazione.

Si segnala che, sul piano lessicale, le due previsioni potrebbero essere meglio coordinate: di “*personale estraneo alla P.A.*” si discorre soltanto con riferimento ai vice capi di Gabinetto, mentre per i vice capi dell'Ufficio legislativo si parla genericamente di “*soggetti*” dotati dei requisiti ivi indicati, sebbene anche in questo caso si tratti, all'evidenza, di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Appare, inoltre, opportuno suggerire l'inserimento – se del caso, nel corpo dell'articolo 9 – di un espresso richiamo all'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale prevede – per il conferimento di incarichi dirigenziali a personale estraneo alla P.A. – requisiti ulteriori e più stringenti rispetto a quelli previsti dallo schema normativo (ad esempio: l'impossibilità di rinvenire la qualificazione professionale del nominando nei ruoli

dell'Amministrazione).

6.- Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il parere della Sezione è interlocutorio, nel senso di sollecitare, nelle more del parere definitivo:

- a) l'integrazione della relazione illustrativa, che tenga conto dei rilievi formulati;
- b) la rinnovazione, secondo le formulate indicazioni sia di ordine formale che sostanziale, degli atti di concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'economia e le finanze.

P.Q.M.

sospende l'espressione del parere, nelle more degli adempimenti di cui in motivazione.

GLI ESTENSORI

Giovanni Grasso, Davide Miniussi

IL PRESIDENTE

Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO

Cesare Scimia

Numero ____/____ e data ____/____ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 23 settembre 2025

NUMERO AFFARE 00574/2025

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione e del merito.

schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante modifiche al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167 (“*Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'istruzione*”).

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 87289 in data 30 maggio 2025, con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio n. 636 del 26 giugno 2025;

Esaminati gli atti e uditi i relatori Giovanni Grasso e Davide Miniussi;

Premesso:

1. Con nota prot. n. 87289 in data 30 maggio 2025 il capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e del merito ha trasmesso, ai fini della acquisizione del prescritto parere, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica che introduce “*modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione*”, accompagnato dalla documentazione a corredo.

Lo schema normativo in esame, adottato ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (che rinviano all'articolo 17, comma 3-bis, legge 23 agosto 1988, n. 400) e dell'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (richiamato dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 300 del 1999), è diretto ad introdurre talune modifiche all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione e del merito, prevedendo all'uopo, con il metodo della novellazione, integrazioni e modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante il vigente “*Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione*”, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.

2. Nel merito, l'intervento è volto a recepire le modifiche organizzative nelle more introdotte da disposizioni di rango primario, prevedendo in particolare:

a) l'incardinamento presso gli uffici di diretta collaborazione della struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale denominata “*Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale*”, istituita con la legge 8 agosto 2024, n. 121; la pertinente disposizione regolamentare (articolo 9-bis del d.P.C.M. n. 167 del 2020, come novellato), pur contemplata nel testo dello schema di regolamento originariamente trasmesso alla Sezione, è successivamente venuta meno per le ragioni che saranno esposte in dettaglio *infra*;

- b) la definitiva assegnazione all’Ufficio di gabinetto della posizione di livello dirigenziale generale istituita dall’articolo 64, comma 6-sexies del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108 (articolo 9, comma 2-bis);
- c) la rideterminazione dei requisiti soggettivi dei vice capi di gabinetto e dei vice capi dell’ufficio legislativo del Ministero, conseguentemente allineati con quelli previsti per le medesime figure dai regolamenti che disciplinano gli uffici di diretta collaborazione di altri dicasteri (articolo 3, comma 3, secondo periodo; articolo 5, comma 3);
- d) l’incremento, in attuazione dell’articolo 1, comma 942 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), da sei a nove del numero delle unità di personale di livello dirigenziale non generale che sono assegnate – come già previsto dalla norma primaria nelle more dell’entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione – agli uffici di diretta collaborazione (articolo 9, comma 2).

Da ultimo, si precisa che l’emolumento corrisposto al Presidente dell’OIV è determinato dal Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (articolo 11, comma 4), al pari di quanto già previsto dall’articolo 11, comma 3 con riguardo ai componenti dell’OIV diversi dal Presidente.

3. Con parere interlocutorio n. 636 del 26 giugno 2025 la Sezione ha formulato rilievi sia sul piano degli adempimenti procedimentali che in ordine al merito delle prospettate soluzioni organizzative, cui l’Amministrazione richiedente ha dato parziale riscontro con nota prot. n. 156158 del 12 settembre 2025, a firma del capo dell’ufficio legislativo.

Considerato:

4. Sul piano formale, con il ridetto parere interlocutorio la Sezione aveva:

- a) ribadito – richiamando il proprio pregresso indirizzo e, comunque, senza farne oggetto di rilievo ostativo – l’opportunità di evitare, in sede di periodico riordino delle disposizioni regolamentari, la perpetuazione nel tempo del paradigma formale

rappresentato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato nell'ambito della cornice derogatoria di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha operato, con tratto di eccezionalità, per un arco temporale limitato, dal 10 gennaio al 20 giugno 2020;

b) espresso l'opportunità, in base al proprio consolidato orientamento, di una rinnovazione dell'attività di concertazione sia con il Ministro per la pubblica amministrazione (tenuto conto del potere di coordinamento dell'attività dei singoli ministri, anche sotto il profilo della definizione e periodica revisione degli assetti organizzativi, attribuito dall'articolo 95, comma 1 Cost. al Presidente del Consiglio dei ministri e, per esso, al Ministro all'uopo delegato, il cui coinvolgimento dovrebbe essere per tal via effettivo e sostanziale) sia con il Ministro dell'economia e delle finanze (al quale è affidata non solo la – pur necessaria – verifica di neutralità finanziaria, ma anche la valutazione e l'apprezzamento delle complessive ricadute di ordine economico-finanziario dell'iniziativa organizzativa): e ciò nella considerazione che i relativi concerti fossero stati, in concreto, espressi nella forma, per vari rispetti non adeguata, di mero ed inespressivo nulla-osta.

4.1. Per quanto concerne l'osservazione sub b), la Sezione prende atto che la ridetta nota di riscontro reca formale ‘assicurazione’ circa l’impegno alla rinnovazione – “*in sede di approvazione definitiva del regolamento*” e “*con le modalità previste dalla normativa vigente*” – degli atti di concerto: e ciò ha fatto con esplicito riferimento ad identiche rassicurazioni fornite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine ad analogo rilievo formulato con il parere n. 518 del 26 maggio 2025, concernente lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “*modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95*”.

4.2. Alla Sezione non resta, dunque, che ribadire quanto già osservato con il parere

n. 667 del 4 luglio 2025, reso all'esito dell'interlocuzione avvenuta con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in merito all'affare sopra menzionato, in ordine all'inidoneità di tale *modus procedendi* a garantire il rituale ed effettivo esercizio della funzione consultiva.

Invero, come ripetutamente osservato, il confronto tra le autorità concertanti deve necessariamente precedere ovvero accompagnare “*l'elaborazione condivisa della iniziativa normativa*”: il concerto (e *a fortiori* l'intesa di cui all'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988, che ne integra, di là dal *nomen juris*, una declinazione qualificata) ha ad oggetto la stessa formulazione, elaborazione e definizione – in chiave co-decisionale – della proposta normativa, trattandosi pertanto “*di un preciso e cadenzato adempimento di procedimento, prefigurato con rigore formale dal paradigma normativo e, come tale, integrativo della legalità organizzativa dell'Amministrazione centrale, che ne impone perciò l'acquisizione da parte di questo Consiglio di Stato (oltreché, nell'ulteriore prosieguo dell'iter, da parte delle Commissioni parlamentari competenti ex articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988) necessariamente prima della espressione del prescritto parere*”.

Del resto, opinare diversamente comporterebbe l'acquisizione dell'avviso della Sezione “*su uno schema di testo ancora in fieri, non definito e, come tale, essenzialmente provvisorio e precario, in quanto aperto a potenziali modifiche, correzioni, integrazioni anche incisive derivanti da una concertazione postuma*”.

Ovvero, in alternativa, l'inammissibile derubricazione dell'intesa/concerto in un “*mero (e formale, quando non propriamente formalistico) nulla-osta, che avrebbe il tratto sostanzialmente abdicativo di un potere non esercitato*” (così il menzionato parere n. 667 del 2025, che sul punto riassume orientamenti consolidati).

Le esposte considerazioni si attagliano tanto più al caso di specie, connotato da una modifica del contenuto originario dello schema di regolamento – per giunta nella sua componente più rilevante, rappresentata dalla collocazione della struttura tecnica di missione – intervenuta successivamente all'acquisizione dei concerti

ministeriali. Il che – importa aggiungere – avrebbe altresì richiesto (proprio in ragione della sopravvenuta modifica del testo normativo su un punto non formale e programmaticamente caratterizzante, e per tal via sostanzialmente diverso da quello sul quale la Sezione era stata inizialmente chiamata a pronunziarsi) una nuova autorizzazione del Ministro, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che per contro non accompagna la nota di riscontro al parere interlocutorio.

5. Quanto precede fa chiaro che, allo stato, difettano i requisiti ed i presupposti essenziali per l'erogazione di un parere definitivo sullo schema di testo trasmesso. A stretto rigore, si trattrebbe di un caso di improcedibilità della originaria istanza. A fini collaborativi, si formulano, in ogni caso, le seguenti osservazioni.

Avuto riguardo alla soluzione organizzativa originariamente prefigurata dallo schema di regolamento – relativamente alla scelta di incardinare presso gli uffici di diretta collaborazione la struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale denominata “*Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale*”, istituita con dalla legge n. 121 del 2024 – con il parere interlocutorio la Sezione aveva rilevato:

- a) l'assenza di specifiche giustificazioni al riguardo nell'ambito della relazione illustrativa;
- b) il poco plausibile sovrappeso strategico conferito alla “*filiera formativa tecnologico-professionale*” ed alla programmatica “*sinergia*” con il “*settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico*” (che costituiscono, rispettivamente, l'oggetto e l'obiettivo della norma primaria: articolo 2, comma 1, legge n. 121 del 2024), una volta assunte, nel contesto organizzativo delle strutture di diretta collaborazione, quale articolazione e definizione di uno specifico, autonomo e prioritario indirizzo politico-amministrativo;
- c) l'impatto di tale assetto, per il tramite della ricaduta operativa sul piano dell'organizzazione dei compiti e delle funzioni, sul sistema costituzionale

dell’istruzione (articoli 9, 33 e 34 Cost.), a fronte di una rilevanza delle esigenze di “*formazione*” correlate alla implementazione, direttamente in posizione di *staff*, di una “*filiera formativa professionale*”: trattandosi, per contro di funzioni direttamente correlate ai “*rapporti economici*” di cui al Titolo III della Parte I della Costituzione, per il tramite della logica della “*elevazione professionale dei lavoratori*”, che trova ancoraggio all’articolo 35, comma 2 Cost.

5.1. In riscontro al parere interlocutorio, il Ministero ha riferito di aderire all’avviso espresso dalla Sezione sotto il profilo della collocazione della struttura di missione, dovendo peraltro tenere conto dell’articolo 9-*quater* del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che ha aggiunto il comma 2-*bis* all’articolo 2, legge n. 121 del 2024, il quale dispone che “[l]a struttura tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell’istruzione e del merito”.

Il Ministero ha pertanto riferito che, poiché il menzionato comma 2-*bis* “*al fine di assicurare la massima efficacia organizzativa della Struttura tecnica, ha provveduto a collocarla – a differenza di quanto proposto con lo schema di regolamento in oggetto, redatto in base alle disposizioni vigenti al momento della deliberazione del Consiglio dei Ministri – in più stretto collegamento con le strutture dipartimentali del Ministero dell’istruzione e del merito*”, si è ritenuto “*di dover soprassedere rispetto all’intervento proposto e, conseguentemente, di espungere l’articolo 1, comma 1, lett. e) dello schema di regolamento in oggetto*”, ossia della disposizione che prevedeva l’inserimento nel d.P.C.M. n. 167 del 2020 dell’articolo 9-*bis*, che individuava la collocazione tra gli uffici di diretta collaborazione della struttura in questione e richiamava il contenuto della norma primaria in ordine al procedimento di nomina del coordinatore ad essa preposto, con la precisazione che tanto la posizione dirigenziale quanto il contingente di personale “*non sono compresi nel contingente di personale stabilito dall’articolo 9,*

comma 1, del presente regolamento”.

5.2. La Sezione osserva, preliminarmente, che il comma 2-*bis* in questione è stato aggiunto in sede di conversione del decreto-legge n. 45 del 2025 ed è pertanto entrato in vigore in data 7 giugno 2025, ossia appena tre giorni prima dello svolgimento dell’adunanza, tenutasi in data 10 giugno 2025, all’esito della quale è stato depositato il parere interlocutorio n. 636 del 2025.

Trattasi dunque di disposizione la cui entrata in vigore è sopravvenuta – peraltro di pochi giorni – rispetto alla data (30 maggio 2025) in cui è pervenuta la nota con la quale il Ministero ha chiesto alla Sezione di formulare il prescritto parere. Peraltro tale disposizione (che sotto il profilo contenutistico rientra a pieno titolo nelle competenze del Ministero richiedente) incide in misura sostanziale sulla stessa norma primaria posta a fondamento di una parte – la più rilevante sotto il profilo dell’indirizzo politico-amministrativo – dell’intervento regolamentare all’esame della Sezione.

5.3. Ciò detto, la Sezione prende atto della decisione dell’Amministrazione di espungere l’articolo 1, comma 1, lettera *e*) dello schema di regolamento, nonché della scelta – sia pure non esplicitata – che sembra necessariamente conseguirne, ossia di rinviare ad un successivo intervento regolamentare l’introduzione della disciplina concernente la struttura tecnica di missione.

5.3.1. Rileva tuttavia che, per un verso, la ridetta norma primaria, così come modificata, non dispone univocamente in ordine alla collocazione della struttura tecnica in questione. Essa si limita, infatti, a rimettere la definizione della sua “organizzazione” e del suo “funzionamento” – nonché l’individuazione degli “uffici del Ministero di cui [...] si può avvalere” – ad apposito “decreto del Ministro dell’istruzione e del merito”, destinato ad operare “nelle more della riorganizzazione del Ministero”, senza nulla disporre in ordine alla definizione, a regime, dell’assetto organizzativo ministeriale. In altri termini, il silenzio sul punto della norma primaria, così come modificata, è tale da autorizzare ancora l’astratta

opzione per una allocazione presso gli uffici di diretta collaborazione.

L'individuazione della struttura ministeriale presso la quale sarà incardinata la struttura tecnica di missione è, per tal via, destinata ad operare, in guisa cadenzata, in una fase genericamente interinale (mediante “*decreto del Ministro dell'istruzione e del merito*”) e quindi, a regime, con ordinario decreto del Presidente della Repubblica.

Sul punto, è opportuno segnalare, sin d'ora e a dispetto del silenzio serbato dalla norma, la natura regolamentare (*ex articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988*) dell'emanando decreto ministeriale: ciò sia argomentando per analogia dal riferimento alla “*riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito*” (che presuppone necessariamente la spendita del potere regolamentare, in virtù del combinato disposto dell'articolo 4, commi 1 e 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988), sia dal rilievo che, ad opinare diversamente, dovrebbe ritenersi che la norma primaria (come modificata) avrebbe introdotto una particolare deroga, non chiaramente giustificabile in base al principio di ragionevolezza (che si declina anche nell'univocità concettuale e sistematica delle previsioni normative in tema di organizzazione pubblica), al modello di organizzazione ministeriale delineato, in conformità alla riserva relativa di legge contemplata dall'articolo 95, comma 3 della Costituzione, dalle vigenti norme generali sull'organizzazione dei Ministeri. Inoltre, ne sortirebbe, di là dall'obiettivo tratto di eccezionalità, una implausibile alterazione del sistema delle fonti, a fronte di un decreto ministeriale (in ipotesi non di natura normativa) abilitato a modificare un decreto del Presidente della Repubblica e, di nuovo, prospetticamente assoggettato a modifica mediante decreto del Presidente della Repubblica.

5.3.2.- Non è, peraltro, inutile osservare, con maggior dettaglio, che, nella sua formulazione testuale, la norma in questione si limita ad autorizzare, in via eccezionale, l'adozione di un decreto ministeriale (preordinato a definire, sul piano strutturale, l'organizzazione e il funzionamento della struttura tecnica, nonché gli

uffici ministeriali di cui la stessa potrà avvalersi) “*nelle more*” di una complessiva ridefinizione dell’assetto organizzativo, individuato quale generico obiettivo per il quale non sono, tuttavia, fissate, a livello di fonte legislativa, puntuali cadenze temporali.

Sul piano logico-giuridico, ne discende – in assenza di una disposizione di rango primario atta a rendere *programmaticamente dovuto* (ed entro un *tempo determinato*, come, ad altro fine, è dato tipicamente riscontrare nel caso del recepimento di fonti UE) il riordino degli uffici – che l’esistenza del potere (delegificato) di organizzazione ministeriale *ex articolo 17, comma 4-bis* della legge n. 400 del 1988 (in sé essenzialmente discrezionale, non dovuto, nella sua periodica rinnovabilità) non pare oggettivamente sufficiente a determinare la *natura propriamente e tecnicamente transitoria* della previsione in questione.

D’altra parte, l’ambito e il contenuto della norma, ponendo l’obiettivo (che, a sua volta, è anche contenuto attuativo necessario del prefigurato decreto ministeriale) di “*operare in raccordo col competente Dipartimento*”, può, in realtà, portare ad una riorganizzazione anche di notevole portata: diverse essendo, invero, le concrete modalità di raccordo ipotizzabili, trattandosi di formula organizzativa atipica.

La stessa individuazione del “*Dipartimento competente*” non è automatica, (mentre, d’altra parte, la stessa legge non fornisce criteri per individuarlo), implicando un’attenta ricognizione delle nuove funzioni e compiti della “struttura” nel loro intersecarsi con, potenzialmente, più Dipartimenti e, certamente, con ‘*più uffici*’. La stessa norma primaria si riferisce alla soluzione organizzatoria per cui la struttura “*si può avvalere*” di “*uffici*”, che, in sede di disciplina regolamentare (nel caso, ‘necessitata’) pare riferirsi a quelli generali, attribuendo alla struttura una natura sostanzialmente dipartimentale, che rinvia ad un “*raccordo*” di tipo orizzontale coi Dipartimenti (a pena, diversamente, di vanificare in gran parte la stessa efficacia della sua istituzione *secundum legem*).

In tale situazione, merita ribadire che l’articolo 17, comma 4-bis citato (non meno

che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e, in generale, le norme inerenti l'assetto del potere organizzativo delle Amministrazioni ministeriali), operando in chiave di pressoché totale delegificazione ed “*a regime*” per assenza di vincoli temporali, deve essere letto, anche relativamente alla definizione del livello della fonte, come costituzionalmente condizionato, dovendo con ciò, per essere in grado di rispettare gli articoli 95, comma 3, e 97 della Costituzione, garantire il rispetto di necessarie modalità formali, cadenze procedurali e “precauzioni” criteriologiche che non paiono, per contro, assicurate da un decreto ministeriale (per quanto assunto come avente natura regolamentare).

Il rischio di elusione della procedura e della tipologia formale prescritte, in base ad una preventiva lettura costituzionalmente orientata, nonché, in stretta connessione, alla compresente oggettiva potenzialità dell'estendersi della disciplina in questione – per necessità di coerenza e di razionalità nel garantire l'efficacia operativa della nuova struttura -, ad ambiti impingenti su attribuzioni e plessi organizzativi non delimitabili *a priori*, potrebbe essere attenuato:

- a) implicando un termine certo e ‘sollecito’ di emanazione di un d.P.R. ex articolo 17, comma 4-*bis* citato, successivamente al decreto ministeriale di “*prima attuazione*”: termine che, nondimeno, non è contenuto nella norma primaria che interessa il caso di specie;
- b) dalla emanazione – che in definitiva, a valle delle riflessioni che precedono, pare opportuno suggerire preferenzialmente – di un nuovo d.P.R., in luogo del semplice D.M., in guisa tale da eliminare ogni incertezza su regime e forza innovativa della fonte, e consentire anche una certa libertà di riconoscimento/conformazione della formula di raccordo, all'interno degli uffici di *line* (militando in tal senso anche una meditata determinazione dell'ampiezza, – eventualmente pluri-dipartimentale, o comunque articolabile su più direzioni generali interne ad un Dipartimento –, della disciplina di raccordo).

A conferma di tale preferibile soluzione, vale rammentare che, in effetti, sempre nel prefigurato sistema di delegificazione “agile”, l'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*),

– che dovrebbe essere appunto visto come criterio-limite di espansione della delegificazione organizzativa compatibile con l'articolo 97 della Costituzione –, “consente” l'adozione di decreti ministeriali *“di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali”* e soltanto in tali casi. Poiché la struttura tecnica in considerazione è, invece, una struttura a livello di direzione generale (para-dipartimentale, secondo quanto si è osservato), ne discende viepiù la conferma che il provvedere sulla materia è, anzitutto e senz'altro, possibile solo in forma regolamentare e che, inoltre, tale regolamento debba avere, a scanso di ogni dubbio di specialità costituzionalmente incoerente e non giustificata, nonché per una altrettanto necessaria completezza e stabilità di contenuto, la forma del d.P.R..

5.3.3. Pertanto, in difformità da quanto sembra desumersi dalla nota trasmessa in riscontro al parere interlocutorio (*“detta disposizione legislativa, al fine di assicurare la massima efficacia organizzativa della Struttura tecnica, ha provveduto a collocarla – a differenza di quanto proposto con lo schema di regolamento in oggetto, redatto in base alle disposizioni vigenti al momento della deliberazione del Consiglio dei Ministri – in più stretto collegamento con le strutture dipartimentali del Ministero dell'istruzione e del merito”*), la norma primaria, così come modificata, senza nulla disporre sul punto, ha rimesso all'Amministrazione – con le modalità differenziate sopra descritte – l'opzione organizzativa, limitandosi a prescrivere che la struttura – quale che sia la collocazione (provvisoria o definitiva) prescelta, ossia presso gli uffici di diretta collaborazione o presso un Dipartimento – *“opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito”*.

La necessità, avvertita dal legislatore, di precisare che la struttura operi *“in raccordo con il competente Dipartimento”* – essendo evidentemente da escludere, sotto un profilo di razionalità organizzativa, che la norma primaria intenda promuovere la collocazione della struttura presso un Dipartimento “non

competente”, premurandosi al tempo stesso di assicurarne il “*raccordo*” con il Dipartimento “*competente*” – induce a propendere – ferme le considerazioni che precedono – per un’implicita, se pur non vincolante, predilezione per la collocazione della struttura al di fuori delle strutture dipartimentali.

Giova, perciò, in tale prospettiva, richiamare e ribadire tutti i rilievi formulati, sul punto, con il parere interlocutorio, e riassunti *supra sub 5*).

6. Con riferimento ai rilievi formulati nel parere interlocutorio in ordine alla scelta (articolo 9, comma 2-*bis* dello schema) di confermare a regime – come già previsto dalla norma primaria in via dichiaratamente temporanea – l’incardinamento di una delle tre posizioni di livello dirigenziale generale istituite dall’articolo 64, comma 6-*sexies* del decreto-legge n. 77 del 2021 presso l’Ufficio di gabinetto, a fronte della volontà della legge, per quanto implicita, di provvedere ad una riorganizzazione di *line* e non di *staff*, nessun riscontro è stato fornito dal Ministero nel corso dell’interlocuzione.

6.1. Con riferimento a detta posizione di livello dirigenziale generale, come detto incardinata anche a regime presso l’Ufficio di gabinetto, il Ministero non ha peraltro aderito all’invito (formulato dalla Sezione a fronte della previsione che “[l]a posizione dirigenziale e il contingente della Struttura tecnica di cui al comma 1 non sono compresi nel contingente di personale stabilito dall’articolo 9, comma 1, del presente regolamento”, ossia nel contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione):

- a) a precisare se il coordinatore della struttura tecnica coincidesse con la suddetta posizione di livello dirigenziale generale;
- b) ad esplicitare l’opportuno coordinamento tra la menzionata disposizione regolamentare di nuova introduzione e il regolamento di organizzazione “generale”, posto che la norma primaria (articolo 2, comma 2, legge n. 121 del 2024), pur incrementando la dotazione organica dirigenziale per tenere conto dell’eventuale necessità di trarre da essa il coordinatore della struttura tecnica, non ha previsto un corrispondente incremento del contingente costituito da personale in servizio presso

il Ministero.

Il mancato chiarimento sul punto dà adito all'inferenza di una prospettica conservazione della struttura – anche nella prospettiva della adozione del decreto ministeriale destinato ad operare, nel senso chiarito, in via transitoria – presso l'organizzazione di *staff*. A fronte del ribadito tratto non univoco della norma, si devono perciò ribadire le espresse ragioni di perplessità, che risultano aggravate, sul piano formale, da una tecnica normativa idonea a creare, *de futuro*, problemi di coordinamento tra fonti eterogenee e di diverso livello (d.P.C.M., D.M. e d.P.R.), per giunta intrecciate sul piano della disciplina intertemporale.

La Sezione ha, del resto, già richiamato, in proposito, “*la logica di unicità, compattezza e completezza*” che ispira l'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999, in base al quale il regolamento di organizzazione dovrebbe raccogliere “*tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero*”, comportando la (peraltro diffusa) prassi di emanare due regolamenti di organizzazione distinti il rischio, concretizzato nel caso di specie, di un disallineamento o comunque di un mancato coordinamento tra le due fonti normative.

6.2. Alla luce del complesso delle osservazioni che precedono, ne discende in sintesi:

- a) che i rilievi formulati *supra* al § 6.1 sub b) potrebbero ritenersi, allo stato, superati dalla scelta dell'Amministrazione di espungere dallo schema il menzionato articolo 9-*bis* (ivi incluso il comma 2);
- b) che, per contro, non altrettanto pare potersi affermare con riguardo alla posizione dirigenziale generale di cui all'art. 64, comma 6-*sexies* del decreto-legge n. 77 del 2021, la quale – restando immutato, per quanto consta, il comma 2-*bis* dell'articolo 9 – risulta comunque incardinata presso l'Ufficio di gabinetto, a prescindere dalla struttura di missione: non essendo dato comprendere, allo stato, se il relativo coordinatore coinciderà o meno con la posizione dirigenziale in esame né se si

prevede, in base a quanto riferito nella nota 12 settembre 2025, che lo sia in futuro.

7. Priva di riscontro risulta, infine, l'osservazione, formulata nel parere interlocutorio, concernente l'opportunità di precisare che – nella misura in cui anche tutti i vice capi di gabinetti e i vice capi dell'ufficio legislativo possano essere individuati tra personale esterno alla Pubblica Amministrazione – debbano comunque essere rispettati i requisiti prescritti dall'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Anche tale rilievo non può pertanto che essere ribadito in questa sede.

P.Q.M.

nei sensi di cui in motivazione è il parere della Sezione.

GLI ESTENSORI

Giovanni Grasso, Davide Miniussi

IL PRESIDENTE

Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO

Cesare Scimia

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, RECANTE MODIFICHE AL
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 SETTEMBRE 2020, N. 167,
RECANTE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTO** l'articolo 87 della Costituzione;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'articolo 3;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 49, 50, e 51, concernenti le attribuzioni del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché la determinazione delle aree funzionali e dell'ordinamento del medesimo Ministero;
- VISTA** la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
- VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
- VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», e, in particolare, l'articolo 23-ter;
- VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», e, in particolare, l'articolo 13, comma 1;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, l'articolo 1, comma 345;

- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'articolo 1, comma 942;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione»;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'articolo 64, comma 6-sexies;
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli articoli 6 e 13;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.»;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;
- VISTA** ~~la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale»;~~
- CONSIDERATO** che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito dalla normativa di settore vigente;
- INFORMATE** le organizzazioni sindacali rappresentative in data 10 aprile 2025;
- SENTITI** l'Organismo paritetico per l'innovazione (OPI) e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione e del merito in data, rispettivamente, 7 aprile 2025 e 14 aprile 2025;
- VISTA** la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2025;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del **23 settembre 2025**;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento

ART. 1

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I vice Capi di gabinetto possono essere scelti, nell'ambito dei soggetti e del contingente di cui all'articolo 9, anche fra personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.»;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, il Capo dell'Ufficio legislativo può avvalersi di due vice Capi dell'Ufficio legislativo, nominati dal Capo di gabinetto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, fra soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonché della produzione normativa.»;

c) all'articolo 9, comma 2, primo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente «nove»;

d) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'istruzione e del merito, è assegnata la posizione di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

e) ~~dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:~~

~~«Art. 9 bis (Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico professionale) 1. La Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico professionale, istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 2024, n. 121, è incardinata presso l'Ufficio di gabinetto e svolge le funzioni di cui articolo 2, comma 1, della citata legge n. 121 del 2024.~~

- ~~2. Alla Struttura tecnica di cui al comma 1 è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 121 del 2024 nonché dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, tra i dirigenti di ruolo del Ministero dell'istruzione e del merito o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui al comma 6 del citato articolo 19. Alla Struttura tecnica di cui al comma 1 è assegnato il contingente di cui all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 121 del 2024. La posizione dirigenziale e il contingente della Struttura tecnica di cui al comma 1 non sono compresi nel contingente di personale stabilito dall'articolo 9, comma 1, del presente regolamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuati gli Uffici del Ministero di cui la citata Struttura tecnica si può avvalere.»;~~
- f) e) all'articolo 11, comma 4, le parole: «dal Ministro all'atto della nomina» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

ART. 2

(Disposizioni transitorie e finali Clausola di invarianza finanziaria)

1. In sede di prima applicazione, l'incarico dirigenziale di livello generale già conferito, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al coordinatore della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico professionale prosegue sino alla scadenza prevista nel decreto di incarico.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Relazione tecnica

Il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica (di seguito, "dPR") reca modifiche all'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante il "*Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione*", che è stato adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si precisa che tali modificazioni sono apportate con dPR quale strumento normativo ordinario a tal fine previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in combinato disposto con l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Nel merito, si evidenzia che il dPR è volto a recepire, nel dpcm n. 167 del 2020, le modifiche organizzative già introdotte da precedenti disposizioni di rango primario, alle quali viene, in tal modo, allineato il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero. In particolare, viene ~~incardinata, presso gli Uffici di diretta collaborazione, la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico professionale, istituita con la legge 8 agosto 2024, n. 121, ed assegnata, all'Ufficio di gabinetto, la posizione di livello dirigenziale generale istituita dall'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.~~ Inoltre, le modifiche apportate al dpcm n. 167 del 2020 sono volte ad allineare i requisiti soggettivi dei vice Capi di gabinetto e vice Capi Ufficio legislativo del Ministero con quelli previsti per le medesime figure dai regolamenti che disciplinano gli Uffici di diretta collaborazione di altri dicasteri, quale, ad esempio, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, come modificato dal dpcm 6 aprile 2023, n. 89.

Nel dettaglio, **l'articolo 1** del dPR reca le seguenti modifiche al dpcm n. 167 del 2020.

Le lettere a) e b) indicano i requisiti soggettivi dei vice Capi di gabinetto e dei vice Capi Ufficio legislativo in linea, come già detto, con quelli richiesti per le medesime figure dai regolamenti che disciplinano gli Uffici di diretta collaborazione di altri dicasteri.

Le lettere c), e d) e e) allineano l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito a quanto già previsto da disposizioni di rango primario, e, in particolare, la lett. c) si limita a recepire quanto disposto dall'articolo 1, comma 942, della legge n. 178 del 2020, che ha incrementato la dotazione organica dell'allora Ministero dell'istruzione (oggi Ministero dell'istruzione e del merito) di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, come già indicato dalla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2024. La lett. d) incardina presso l'Ufficio di gabinetto la posizione di livello dirigenziale generale di cui all'art. 64, comma 6-sexies, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. La lett. e) incardina la ~~Struttura tecnica istituita dall'art. 2 della citata legge n. 121 del 2024~~ presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'istruzione e del merito. A tale ultimo riguardo, il nuovo art. 9

~~bis inserito dalla lett. e) del presente articolo si limita a richiamare, nel vigente regolamento degli Uffici di diretta collaborazione, il disposto di cui al citato art. 2 della legge n. 121 del 2024, concernente le funzioni e il personale della Struttura.~~

~~Si prevede, infatti, che alla Struttura tecnica sia preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, e sia assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero nonché da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riferimento alla quantificazione degli oneri per il personale e il funzionamento della Struttura tecnica e alla relativa copertura si rinvia alla relazione tecnica dell'articolo 2 della legge n. 121 del 2024. Inoltre, il comma 2 del nuovo art. 9 bis precisa che il personale assegnato alla Struttura, anche se appartenente al personale già in servizio, ivi incluso quello dirigenziale, non è ricompreso nel contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 9, comma 1, del dpm n. 167 del 2020. Si prevede, infine, che gli Uffici del Ministero di cui la Struttura tecnica si può avvalere siano individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.~~

La lettera ~~f)~~ **e)** uniforma la disciplina della determinazione dell'emolumento spettante al Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), prevista dall'articolo 11, comma 4, a quella dei componenti dell'OIV di cui al comma 3, rimessa a un decreto dell'allora Ministro dell'istruzione (oggi Ministro dell'istruzione e del merito), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli interventi di modifica apportati dal dPR hanno, quindi, carattere ricognitivo e natura meramente ordinamentale, e non comportano, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 reca le "Disposizioni transitorie e finali" del dPR.

~~Il comma 1 stabilisce che, in sede di prima applicazione, l'incarico dirigenziale di livello generale già conferito, alla data di entrata in vigore del dPR, al coordinatore della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico professionale prosegua sino alla scadenza prevista nel provvedimento di nomina. Ciò al fine di garantire la continuità della piena operatività dell'incarico medesimo. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.~~

~~Il comma 2~~ reca la clausola di neutralità finanziaria, in forza della quale l'attuazione del dPR non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica (di seguito, “dPR”) reca modifiche all’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’istruzione e del merito, disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante il *“Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione”*, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.

Va preliminarmente evidenziato, dal punto di vista procedurale, che le modifiche apportate sono adottate con decreto del Presidente della Repubblica, quale strumento normativo ordinario a tal fine previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in combinato disposto con l’articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Dal punto di vista redazionale, è stata adottata la tecnica della novellazione, al fine di garantire e rendere maggiormente chiare e intelligibili le modifiche apportate dal presente dPR. Tale scelta tiene conto dell’orientamento prevalente espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, la quale, in più occasioni, ha ribadito di prediligere l’utilizzo della tecnica della novellazione in quanto, da un lato, rappresenta la modalità raccomandata dalle vigenti *«Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi»* - risultanti dalle circolari congiunte dei Presidenti del Senato e della Camera, nonché dalla circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001 - e, dall’altro, favorisce una più agevole conoscibilità del nuovo regolamento nella sua interezza (*CdS – Sez. Cons. Atti Norm., par. n. 1374/2020, n. 1497/2020, n. 1674/2020*). La tecnica della novellazione garantisce, infatti, una maggiore uniformità, chiarezza e coerenza tra il testo previgente e quello novellato, nello specifico allorquando le modifiche da apportare siano puntuali, precise e non frammentarie. Si tratta, dunque, di una scelta redazionale volta a consentire l’interpretazione del provvedimento in termini di chiarezza e univocità.

Nel merito, si evidenzia che, con le modificazioni apportate al dpcm n. 167 del 2020, sono recepite alcune “novità” organizzative già introdotte da precedenti disposizioni di rango primario, al fine di allineare alle stesse il decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero. In particolare, si precisa che, ~~presso l’Ufficio di gabinetto del Ministro, è incardinata la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico professionale, istituita con la legge 8 agosto 2024, n. 121, e che~~ all’Ufficio di gabinetto è assegnata la posizione di livello dirigenziale generale già istituita ai sensi dell’art. 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.

Inoltre, le modifiche apportate al dpcm n. 167 del 2020 sono volte ad allineare i requisiti soggettivi dei vice Capi di gabinetto e vice Capi Ufficio legislativo a quelli previsti per le

medesime figure dai regolamenti che disciplinano gli uffici di diretta collaborazione di altri dicasteri, come, in particolare, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, come modificato dal dpcm 6 aprile 2023, n. 89.

Tanto premesso, si illustra nel dettaglio il contenuto del presente schema di dPR, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 reca le modifiche al dpcm n. 167 del 2020.

In particolare, la lett. *a*) modifica l'articolo 3 del dpcm, sostituendo il secondo periodo del comma 3, precisando che i vice Capi di gabinetto possano essere scelti, nell'ambito dei soggetti e del contingente di cui all'articolo 9 (i.e., il contingente assegnato agli Uffici di diretta collaborazione) anche fra personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

La lett. *b*) sostituisce il comma 3 dell'articolo 5 del dpcm, specificando che i vice Capi dell'Ufficio legislativo sono nominati - dal capo di Gabinetto, su proposta del capo dell'Ufficio legislativo - fra soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonché della produzione normativa.

Come già detto, per effetto delle novelle illustrate, i requisiti soggettivi richiesti per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Capo di gabinetto e del Capo dell'Ufficio legislativo sono uniformati a quelli previsti dai regolamenti che disciplinano gli Uffici di diretta collaborazione di altri dicasteri.

La lett. *c*) recepisce quanto disposto dall'articolo 1, comma 942, della legge n. 178 del 2020, che ha incrementato la dotazione organica dell'allora Ministero dell'istruzione (oggi Ministero dell'istruzione e del merito) di tre posizioni dirigenziali di livello non generale.

La lett. *d*) inserisce all'articolo 9 del dpcm il comma 2-bis, per allineare la struttura organizzativa del Ministero a quanto previsto dall'articolo 64, comma 6-sexies, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, precisando che la posizione di livello dirigenziale ivi istituita è assegnata all'Ufficio di gabinetto del Ministero.

~~La lett. *e*) inserisce nel dpcm il nuovo articolo 9 bis per adeguare la struttura organizzativa del Ministero alla previsione di cui all'articolo 2 della detta legge n. 121 del 2024, che ha istituito la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico professionale. A tal riguardo, il comma 1 dell'articolo 9 bis prevede che la Struttura tecnica è incardinata presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro. Il comma 2 dell'articolo 9 bis precisa che alla Struttura tecnica è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, cui è assegnato il contingente di personale previsto dal comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 121 del 2024, e precisa che la posizione dirigenziale e il contingente assegnato alla Struttura tecnica non sono ricompresi nel contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 9, comma 1, del dpcm n. 167 del 2020. Gli Uffici del Ministero di cui la Struttura tecnica si può avvalere sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.~~

La lett. f) e) uniforma la disciplina della determinazione dell' emolumento spettante al Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), prevista dall'articolo 11, comma 4, a quella dei componenti dell'OIV di cui al comma 3, rimessa a un decreto dell'allora Ministro dell'istruzione (oggi Ministro dell'istruzione e del merito), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2 reca le *"Disposizioni transitorie e finali"* del dPR.

In particolare, il comma 1 prevede che, in sede di prima applicazione, l'incarico dirigenziale di livello generale già conferito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al coordinatore della Struttura tecnica in parola prosegue sino alla scadenza prevista nel provvedimento di nomina. Ciò al fine di garantire la continuità della piena operatività dell'incarico medesimo.

Il comma 2 reca, infine, la clausola di neutralità finanziaria, in forza della quale l'attuazione del dPR non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

